

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 48	Data 12/04/2016
	OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE.			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE.

Originale

L'anno 2016 addì 12 del mese di Aprile alle ore 18.15, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Gallo Francesco	Sindaco	SI
2) Orlando Giovanni	Consigliere_Ass	SI
3) Buschini Roberto	Assessore	SI
4) Zampagni Silvia	Assessore	AG

Assiste il Segretario Comunale Dr. Gugliotta Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Gallo Francesco, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate.

Richiamato:

- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*", in vigore dal 1° gennaio 2016, che contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione.

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;
- il nuovo art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che:
 - per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 - il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
 - il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
 - il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
 - le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, e quindi anche gli enti locali, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la predetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
 - l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;

- per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i.;
- nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Preso atto che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consentisse, si dovrebbe individuare un Ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione e, quindi, va individuato necessariamente nell'ambito dei Servizi Finanziari;
- tale soluzione, è conforme al testo della norma, che impone l'individuazione di "*strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili (omissis) compatibilmente con la propria struttura organizzativa*";

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla nomina del predetto Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione per i tributi locali.

Preso atto, infine, che attualmente il Segretario comunale Reggente, dott. Michele GUGLIOTTA, risulta titolare di posizione organizzativa relativamente al settore dei Servizi Tributi comunali e che lo stesso è in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto;

Rilevato:

- che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale.

Considerato, infine, che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate, per cui non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 107, comma 3 e 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Segretario comunale Reggente dott. Michele GUGLIOTTA, Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali;
2. Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.
4. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 102**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 12/04/2016



Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 12/04/2016




Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Gallo Francesco



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02/05/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 02/05/2016.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 12/04/2016.....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 02/05/2016.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Michele

